

# STUDIO ASSOCIATO BUSSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Baschi 10 marzo 2011

### IL DECRETO MILLEPROROGHE (D.L. 225/2010 conv. nella L. 10/2011)

Il Decreto in oggetto presenta una forte eterogeneità di interventi e nei settori più svariati. Si cercherà di dare conto delle novità che presentano un interesse di carattere più o meno generale, tralasciando quelle che riguardano il settore pubblico o settori di interesse del tutto particolare.

#### **Art. 1 commi 1, 2 e 2bis. Proroghe generalizzate**

Con il comma 1 viene disposta una serie di proroghe di termini già scaduti che vengono tutti rinviati al **31 marzo 2011**, mentre con il comma 2 si fa salva la possibilità di ulteriore proroga fino al 31.12.2011 da adottare con uno o più decreti del Presidente del Consiglio di concerto con il Ministero dell'Economia . Tra i termini prorogati si segnalano:

1. L'efficacia delle norme regionali emanate in tema di **tassa automobilistica e di IRAP** in modo non conforme ai poteri ad esse attribuiti in materia dalla normativa statale, è prorogata fino al **31 marzo 2011**, sulla base di quanto stabilito dalle medesime disposizioni nonché, relativamente ai profili non interessati dalle predette disposizioni, sulla base delle norme statali che disciplinano il tributo.  
Entro lo stesso termine, le regioni di cui sopra provvedono a rendere i loro ordinamenti legislativi in tema di tassa automobilistica conformi alla normativa statale vigente in materia.
2. **Il termine stabilito** dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 **per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto**, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno in data 9 aprile 1994, **è prorogato al 31 marzo 2011**. La proroga del termine si applica anche alle strutture ricettive per le quali venga presentato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio, il progetto di adeguamento per l'acquisizione del parere di conformità previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998 n. 37.
3. Il termine per l'inserimento **sulle carte di identità** delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono già fissato al 1 gennaio 2011 **è prorogato al 31 marzo 2011**.
4. Sino al **31 marzo 2011** è sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti e per le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas, e fatti salvi eventuali adeguamenti in diminuzione.
5. In via sperimentale **fino al 31 marzo 2011** per prestazioni di **lavoro accessorio** si intendono anche le attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di qualsiasi settore produttivo da parte di prestatori di lavoro titolari di contratti di lavoro a tempo parziale, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.  
Sempre in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 **e sempre fino al 31 marzo 2011**, prestazioni di **lavoro accessorio** possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. Manovra anticrisi alla cui circolare si rimanda). L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

6. In via transitoria, e **fino al 31 marzo 2011**, possono ancora essere utilizzate le risorse anche per garantire ai lavoratori beneficiari di indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali, indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti, di trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del presente decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendista, un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 del D.L. 185/2008.
7. Gli ammortizzatori sociali speciali per settori non coperti da CIG sono prorogati **al 31 marzo 2011**.
8. Gli effetti della facoltà esercitata dalle **aziende farmaceutiche** in ordine alla sospensione della riduzione del 5 per cento dei prezzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al **31 marzo 2011**.
9. L'obbligo di trasmissione telematica del Mod. 770 mensile è **prorogato al 31 marzo 2011**.

### **Art. 2, comma 2bis. Gestione dei rifiuti**

Per completare le operazioni di copertura finanziaria della gestione del ciclo rifiuti è consentito a Regioni, Province e Comuni di:

- Raddoppiare l'accisa sull'energia elettrica;
- Incrementare i tributi propri sino al massimo consentito;
- Incrementare l'imposta sulla benzina fino a 10 centesimi al litro oltre il massimo consentito.

### **Art. 2 commi da 2quater a 2octies. Calamità naturali**

E' prevista la possibilità, generalizzata, per i territori colpiti da calamità naturali, di maggiorare i tributi propri, le addizionali o le aliquote assegnate alla Regione fino al massimo consentito dalla legge per trovare le risorse necessarie a fronteggiare l'emergenza. Qualora la Regione non disponga di fondi necessari a fronteggiare l'emergenza potrà incrementare fino a 5 centesimi oltre il massimo consentito l'imposta regionale sulla benzina per auto trazione. In caso di insufficienza dei fondi così reperiti, o se la calamità ha rilevanza nazionale, è ammesso l'accesso ai fondi nazionali della Protezione Civile.

### **Art. 2 commi 4decies, 4undecies, 4duodecies. Autotrasporto**

Il comma **4decies** proroga al **31.12.2011** la concessione della garanzia dello Stato per l'acquisto di veicoli e rimorchi destinati al trasporto di merci da parte delle piccole e medie imprese del settore;

Con il comma **4undecies** si sopprime la sanzione per la violazione dell'obbligo per le imprese di autotrasporto di indicare in fattura la quota di corrispettivo relativa al costo del carburante, nel caso in cui il contratto con il committente non sia stipulato in forma scritta.

Con il comma **4duodecies** viene differito al **16 giugno 2011** il termine per il pagamento dei premi INAIL da parte delle imprese di autotrasporto in conto terzi.

### **Art. 2 comma 4terdecies. Commercio pallets**

Si prevede che per l'esercizio dell'attività di commercio di tutte le unità di movimentazione (pallets) si applicano gli artt. 126 1 128 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza. Quindi occorre la preventiva dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, occorre acquisire la carta di identità o altro

# STUDIO ASSOCIATO BUSSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

documento del cliente munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato, occorre tenere un registro delle operazioni che si compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

### **Art. 2 comma 4 *quinquiesdecies*. Controversie di lavoro in Cassazione**

Fino al **31.12.2011** le controversie di lavoro davanti alla Corte di cassazione sono esenti dal pagamento del contributo unificato di cui al T.U sulle spese di giustizia.

### **Art. 2 comma 5. Agevolazioni ai distributori di carburante**

Viene prorogata **a tutto il 2011** l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti impianti di distribuzione di carburanti ai sensi dell'art. 21 L. 448/1998 ossia la deduzione forfetaria, di un importo pari alle percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi che saranno stabilite con apposito decreto dirigenziale.

### **Art. 2 comma 5 *bis*. Case Fantasma**

Le dichiarazioni degli immobili non registrati in catasto o che siano stati oggetto di interventi edilizi che abbiano comportato una variazione di consistenza o di destinazione d'uso non dichiarata in catasto sono prorogate **al 30 aprile 2011**.

Inoltre è stabilito che ai ritardatari arriverà una rendita presunta che sarà "notificata" mediante affissione all'albo pretorio. Eventuali ricorsi contro l'attribuzione della rendita vanno presentati entro 60 gg. La nuova rendita avrà effetto dal **01.01.2007** salvo che sia dimostrata una diversa decorrenza.

### **Art. 2 comma 12 *quater*. Collocamento obbligatorio**

E' data la possibilità ai datori di lavoro del settore **minerario** di escludere i lavoratori impiegati nel sottosuolo e quelli che movimentano e trasportano il minerale dal computo dei lavoratori occupati, ai fini del collocamento obbligatorio dei disabili.. Per i medesimi datori di lavoro è elevato da 60 a 90 giorni il termine (decorrente dal momento in cui opera l'obbligo di assunzione) per richiedere agli uffici competenti l'assunzione delle categorie protette.

### **Art. 2 comma 12 *septies*. Farmaci**

La riduzione delle quote di spettanza delle **farmacie** e delle aziende farmaceutiche, stabilita dal D.L. 78/2010 art 11, comma 6, per le forniture farmaceutiche a carico del Servizio sanitario nazionale viene retrodatata al **31 maggio 2010**.

### **Art. 2 commi 17 *quater* e 17 *quinquies*. Mutui**

Le garanzie ipotecarie prestate a fronte di mutui continuano ad assistere il rimborso del finanziamento, senza formalità o annotazione e nell'ammontare risultante all'originaria scadenza, anche nel caso in cui l'ammortamento del mutuo sia sospeso (per volontà del creditore o per effetto di legge) e altresì nell'ipotesi di finanziamenti cartolarizzati o di emissione di obbligazioni bancarie garantite. La permanenza è altresì estesa al caso di riacquisto del credito cartolarizzato.

### **Art. 2 comma 19. Internet point e phone center**

Viene modificato l'art. 7 del D.L. 144/2005 (Decreto Pisanu) .

E' stabilito che gli esercizi pubblici che intendano esercitare, **come attività principale**, la messa a disposizione del pubblico di un accesso ad internet o comunque di apparecchiature utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche dovrà fino al **31.12.2011** richiedere la preventiva licenza al questore.

# STUDIO ASSOCIATO BUSSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Poiché con il decreto in esame sono state aggiunte le parole "**quale attività principale**" che non apparivano nel testo previgente del D.L. 144/2005 (per cui l'obbligo di richiesta della preventiva licenza al questore era generalizzato riguardando qualunque esercizio pubblico con messa a disposizione dei mezzi di comunicazione visti sopra), se ne dovrebbe dedurre che ora quest'obbligo riguarderebbe solo gli esercizi pubblici che esercitano la messa disposizione dei predetti mezzi di comunicazione appunto come attività principale, ossia i veri e propri internet point o phone center, mentre gli altri esercizi pubblici che esercitano la messa a disposizione soltanto come attività accessoria non sarebbero tenuti più a quest'obbligo.

Vengono poi abrogati i commi 4 e 5 del predetto D.L. 144/2005.

In buona sostanza il titolare o gestore di un esercizio pubblico o di un circolo privato nel quale siano poste a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche (anche se tale attività costituisce l'attività principale) non è più tenuto a:

- a) Adottare le misure fisiche o tecnologiche atte ad impedire l'accesso agli apparecchi terminali a persone non preventivamente identificate;
- b) Identificare preventivamente l'utente con l'acquisizione del documento di identità e il tipo, numero e riproduzione del documento presentato dall'utente;
- c) Adottare le misure per il monitoraggio delle attività (vedi nel dettaglio l'art. 2 del D.M. sopra riportato);
- d) Informare il pubblico sulle condizioni d'uso dei terminali messi a disposizione;
- e) Rendere disponibili al Servizio di Polizia Postale, all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria i dati (che prima dovevano essere) acquisiti a norma delle lett. a) e b) dell'art. 1 del D.M.
- f) Assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti (*che ora non devono più essere acquisiti*);
- g) Per accedere al servizio di polizia postale e delle comunicazioni (*vedi lettera e*) e per verificare i dati del traffico telematico non occorre più l'autorizzazione preventiva dell'autorità giudiziaria;
- h) Nel caso di accesso ai terminali e servizi telematici in abbonamento o altra forma che consenta una pluralità di accessi, mediante l'utilizzo di credenziali di accesso ad uso plurimo non è più comunque necessaria alcuna identificazione ed il titolare o gestore non è più tenuto a vigilare affinché non siano usate credenziali di accesso consegnate ad altri utenti
- i) Non vi è più l'obbligo raccogliere e conservare i dati con modalità informatiche o cartacee (per gli esercizi o circoli con non più di tre apparecchi terminali a disposizione del pubblico);
- j) Per gli esercizi pubblici o circoli privati che offrono accesso alle reti telematiche attraverso **tecnologia senza fili** non sono più tenuti ad adottare le misure fisiche e tecnologiche occorrenti per impedire l'uso di apparecchi terminali che non consentono l'identificazione dell'utente ovvero ad utenti non identificati (*questa è la diretta conseguenza del venire meno degli obblighi descritti alle lettere a) e b).*

### **Art. 2 comma 20. Rateazione dei debiti con Equitalia**

I contribuenti che abbiano ottenuto fino al 27.02.2011 una dilazione di pagamento su debiti iscritti a ruolo e che non abbiano pagato la prima rata o, successivamente, due rate possono ottenere un'ulteriore proroga della dilazione e fino a 72 mesi a condizione che comprovino un temporaneo peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria posta a base della concessione della prima dilazione.

### **Art. 2 comma 23. Imposta di registro agevolata**

Per gli atti di trasferimento di proprietà di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati, al fine di ottenere l'applicazione dell'imposta di registro nella misura agevolata del 1%, viene **prorogato di tre anni** (quindi da cinque, come era previsto nell'art. 1 comma 25 della L. 244/2007 a otto anni) il

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

termine decorrente dalla stipula dell'atto entro cui deve essere completato l'intervento cui il trasferimento è finalizzato: al tempo stesso le agevolazioni per le imposte indirette per i trasferimenti di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati e alle scritture private autenticate poste in essere dal 1.1.2005 (anziché dal 1.1.2008 come era nella versione originaria dell'art. 1 comma 28 della L. 244/2007).

#### **Art. 2 commi da 25 a 28. Principi contabili internazionali (IAS)**

Vengono introdotte disposizioni atte a consentire l'applicazione interna dei principi contabili internazionali approvati dalla UE ed entrati in vigore dopo il 31.12.2010. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore degli Ias/Ifr deve essere emanato un decreto del ministro della Giustizia con eventuali disposizioni applicative di coordinamento tra principi e disciplina civilistica. Dopo l'emanazione di tale decreto il Ministero dell'Economia ha tempo 60 giorni per emanare disposizioni di coordinamento sulla base imponibile Ires o Irap o 150 giorni dall'omologazione della disposizione UE nel caso in cui non sia stato emanato (nei 90 giorni) il primo decreto descritto di coordinamento di raccordo civilistico.

Con una modifica all'art. 83 del T.U.I.R. viene stabilito che "Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 **anche nella formulazione derivante dalla procedura prevista dall'art. 4, comma 7-ter, del D.Lgs 28.febbraio 2005 n. 38** (si tratta delle disposizioni che dovrà emanare il ministro della Giustizia), valgono anche in deroga alle disposizione dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili". Le parole in neretto costituiscono la modifica alla precedente formulazione dell'art. 83.

Infine è stabilito che per i principi omologati tra il 1 gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 il decreto di coordinamento da parte del Ministero dell'Economia può essere emanato entro il 31 maggio 2011.

#### **Art. 2 comma 49. Incedibilità del TFR**

Con l'aggiunta di un periodo all'art. 1 comma 1 del T.U. delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, viene stabilito che fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro e del relativo rapporto previdenziale i trattamenti di fine servizio dei dipendenti **pubblici e privati** non possono essere ceduti.

#### **Art. 2 comma 50, Ripristino di norme**

Vengono ripristinate, **con effetto retroattivo al 16.12.2010** alcune leggi già abrogate.

Si tratta delle seguenti leggi i cui contenuti ripristinati vengono riportati integralmente:

##### **L. 114/1950 limitatamente agli artt. 1 e 4:**

Art. 1. *Il termine del 31 dicembre 1949, stabilito dall'art. 7 della legge 8 maggio 1949, n. 285, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1950: tale articolo diceva che "Le cooperative attualmente esistenti debbono uniformarsi alle norme di cui agli articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949, sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti."*

Art. 4. *Le deliberazioni relative agli adeguamenti di cui all'art. 1, nonché alle eventuali altre modificazioni che verranno con le medesime apportate all'atto costitutivo, in deroga alle disposizioni contenute negli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del Codice civile, possono essere prese con la procedura e con le maggioranze dell'assemblea ordinaria stabilite dalla legge o dall'atto costitutivo.*

##### **Legge 302/1951:**

tale legge modificava con l'**art. 1** gli artt. 14, 17, 22 e 26 del D.Lgs C.P.S del 14.12.1947 n° 1577:

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

**Art. 14. Procedura per l'iscrizione.**

*Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:*

- 1) copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti, ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile;*
- 2) uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del Consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;*
- 3) l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;*
- 4) copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.*

*I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale della cooperazione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.*

*Il Prefetto, accertato che per gli atti indicati al n. 1) sono state adempiute le formalità prescritte dagli artt. 2519 e 2537 del codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio.*

**Art. 17 Ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza.**

*Per la ricostituzione delle Commissioni provinciali di vigilanza si applicano le disposizioni contenute nel titolo terzo, cap. I del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modifiche, oltre le seguenti:*

*a) i membri elettivi effettivi di cui all'art. 26 del regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della Provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.*

*Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.*

*Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo art. 18;*

*b) le funzioni ispettive di cui all'art. 30, lettera b) del regolamento stesso sono svolte sull'ordinamento e il funzionamento degli enti iscritti onde accertare la sussistenza dei requisiti necessari per godere delle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalle leggi e dai regolamenti.*

**Art. 22 Numero minimo dei soci delle cooperative.**

*Per procedere alla legale costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove.*

*Ove, successivamente alla costituzione, tale numero diminuisca, esso deve essere reintegrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società deve essere posta in liquidazione. In difetto, trascorso tale termine, l'autorità di vigilanza dispone lo scioglimento d'ufficio della società. Sono fatte salve le disposizioni del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni.*

# STUDIO ASSOCIATO BUSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

*Non possono essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a 50.*

*[Tuttavia il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori e dei servizi che formano oggetto dell'attività sociale, può autorizzare la iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con numero di soci inferiore a 25 ma non a 9].*

*Tuttavia il ministro del Lavoro e della previdenza sociale, sentito il comitato centrale per le cooperative, può autorizzare l'iscrizione di cooperative di consumo, con numero di soci inferiore a 50, le quali forniscano esclusivamente ai propri soci particolari servizi, in considerazione della peculiare natura dei servizi stessi.*

*Salve le disposizioni dei commi quarto e quinto, se il numero dei soci, successivamente alla iscrizione nel registro prefettizio, scenda al disotto dei limiti indicati nel terzo comma e non è reintegrato nel termine di un anno, la cooperativa è cancellata dal registro stesso.*

### **Art. 26 Requisiti mutualistici.**

*Agli effetti tributari si presume la sussistenza dei requisiti mutualistici quando negli statuti delle cooperative siano contenute le seguenti clausole:*

- a) divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;*
- b) divieto di distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale;*
- c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale - dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati - a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.*

*In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative.*

Con l'**art. 2** venivano modificati gli artt. 7 e 8 del D.Lgs C.P.S del 14.12.1947 n° 1577:

### **Art. 7. Norme e contributi per le ispezioni ordinarie.**

*Nell'esecuzione delle funzioni di vigilanza sugli enti cooperativi associati le associazioni nazionali sono tenute ad osservare le norme che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

### **Art. 8 Contributi e spese per le ispezioni**

*Le società cooperative dovranno versare, in relazione al numero dei soci ed al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

*Le cooperative che sono aderenti alle associazioni nazionali di cui all'articolo 4 del presente decreto, verseranno tale contributo alla rispettiva associazione. Le altre verseranno i contributi stessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvederà a depositarli presso un istituto di credito di diritto pubblico.*

*Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabilite le modalità relative all'amministrazione dei contributi di pertinenza del Ministero, i quali saranno destinati alla copertura delle spese comunque connesse con le ispezioni ordinarie, comprese quelle per la formazione di personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni medesime.*

*Qualora al termine di ciascun biennio le spese sostenute dal Ministero risultassero inferiori al gettito dei contributi di revisione, il Ministero disporrà l'erogazione della differenza per lo svolgimento di corsi atti a formare personale qualificato per l'esecuzione delle ispezioni ed a favore del movimento cooperativo in genere, anche tramite le associazioni nazionali di categoria giuridicamente riconosciute.*

*Le spese relative alle ispezioni straordinarie saranno a carico del bilancio del Ministero de lavoro e della previdenza sociale*  
L'art. 3 disponeva:

*Salvo quanto disposto dal precedente articolo, rimangono ferme tutte le modifiche apportate al decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, con la legge 8 maggio 1949, n. 285.*

### **Legge 379/1955**

Via Palombara 10  
05023 Baschi (TR)  
Tel 0744/957387 – 0744/957671  
Fax 0744/957673  
E-mail [info@studioassociatobusso.it](mailto:info@studioassociatobusso.it)  
Web site: [www.studioassociatobusso.it](http://www.studioassociatobusso.it)

# STUDIO ASSOCIATO BUSSO

---

## CONSULENZA SOCIETARIA CONTABILE FISCALE E DEL LAVORO

Dott. Andrea Busso – Commercialista - Revisore Contabile  
Rag. Eleonora Busso – Consulente del Lavoro

Dott. Alberto Busso - Consulente del Lavoro  
Dott. Alessio Bartolomei . Commercialista - Revisore Contabile

Riguardava "**Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro**" per cui se ne omette la descrizione.

### Legge 965/1965

Riguardava "**Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali ed agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro**" per cui se ne omette la descrizione.

Obbiettivamente dal tenore del decreto in esame non si comprende il motivo del ripristino delle suddette norme per cui si attendono chiarimenti.

### **Art. 2 comma 54. Rinvio del termine per l'impugnazione del licenziamento**

L'applicazione del termine di 60 giorni relativo alla nuova procedura di impugnazione dei licenziamenti individuali, introdotta dall'art. 2 della L. 183/2010 (Collegato Lavoro) è **prorogata al 31.12.2011.**

### **Art. 2 comma 61. Anatocismo**

Si fa l'interpretazione autentica dell'art. 2935 del C.C. disponendo:

*" In ordine alle operazioni bancarie regolate in conto corrente l'articolo 2935 del codice civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenti dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. In ogni caso non si fa luogo alla restituzione di importi già versati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"*